



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 239/2024

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23992** del registro di Segreteria, proposto da

- **P. R.**, nato a omissis nato il omissis (C.F. omissis) residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone e Simona Fell presso il cui studio in Roma – Lungotevere Marzio n. 3 ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti – *ricorrente*;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

- **CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO ITALIANO** – in persona del legale rappresentante *pro tempore*

C.F. 80236010585 - rappresentato e difeso con atto a firma del

Direttore Brig. Gen. Massimo Ciampi - *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 14 novembre 2024;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato agli enti resistenti epigrafati, il sig. P. R. ha adito l'intestata Sezione Giurisdizionale per ottenere **l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. omissis Decreto n. 1492** ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 17 c. 1 L. 724/94, 1867 Codice Ordinamento Militare, 2 c. 19 L. 335/95 - con **conseguente diritto alla corresponsione dei relativi arretrati**, decorrenti dall'anno di pensionamento, **risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito** a titolo di ratei pensionistici fino alla data del ricorso, **e quanto invece avrebbe dovuto percepire** in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Nello specifico, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento con **l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2% in luogo dell'1,80 %**, per **il calcolo della quota di pensione relativa agli anni di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994 in combinato disposto

con l'articolo 1867, del D.lgs. n. 66/2010 e l'articolo 2, comma 19, della Legge n. 335/1995, citando a sostegno taluni precedenti della giurisprudenza contabile (in particolare, Sez. Calabria, nn. 55, 82 e 90 del 2022).

2. Il Centro Nazionale Amministrativo Esercito si è costituito a mezzo comparsa del 19.10.2024 con cui ha eccepito la correttezza del proprio operato nell'applicazione delle aliquote normativamente previste dall'art. 17, comma 1 della Legge n. 724/94 e dall'art. 1867 del D.lgs. n. 66/10, in particolare deducendo, nella sostanza, che **il ricorrente offre una lettura parziale dell'art. 1867 cit., in quanto al secondo comma rimanda alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 19 della Legge n. 335/95**, a temini della quale l'applicazione dell'aliquota del 2% non può comportare un trattamento superiore rispetto a quello che sarebbe spettato in base alle aliquote di rendimento fissate dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e recanti appunto le modalità di computo delle pensioni del personale militare. A sostegno di tale argomentazione ha citato anch'esso taluni precedenti della giurisprudenza contabile (Sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 225/2021 e n. 4/2023; Sez. Puglia, n. 379/2023; Sez. Liguria, n. 38/2023; Sez. Lombardia, n. 110/2024). Indi ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, di dichiarare prescritti i ratei dell'ultimo quinquennio precedente all'istanza di ricalcolo del

01.02.2024 e senza cumulo tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36 della Legge n. 724/1994.

3. L'INPS si è ritualmente costituito con memoria del 31.10.2024, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto tutte le doglianze sono riferite a provvedimenti non emessi dall'Istituto che, siccome ordinatore secondario di spesa, si limita solo a dare esecuzione a provvedimenti emessi dal CNA dell'Esercito e su cui non ha alcuna competenza. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato, conforme ai provvedimenti emessi dal CNA, oltre la regolare applicazione delle norme di riferimento, ripetendo nella sostanza la medesima argomentazione offerta dall'Amministrazione militare. Indi ha concluso perché sia dichiarata in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'INPS e, in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

4. All'udienza del 14.11.2024, l'Avv. Gregorio Casalnuovo per delega dell'Avv. Leone, l'Avv. Battaglia per l'INPS, e il Maggiore Francesco Ferrise per il CNA, hanno discusso la causa come da verbale in atti riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

5. Deve essere scrutinato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'INPS.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Merita infatti essere ricordato che la legittimazione processuale (attiva e passiva) non concerne la titolarità dell'azione, ma si fonda sulla *prospettazione* dei fatti in domanda. Nella fattispecie di causa, il ricorrente ha sì chiesto in via principale il ricalcolo della propria quota di pensione ma, questo il punto, ha chiesto anche la condanna alla corresponsione esatta del *quantum* conseguente al ricalcolo stesso, così investendo della causa anche l'ordinatore secondario di spesa che, difendendosi nel merito, ha correttamente affermato di essersi limitato a liquidare il provvedimento dell'ordinatore primario.

In questi termini, l'INPS è pienamente legittimato a resistere e a contraddire – come in effetti ha contraddetto - nel processo.

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

Giova anzitutto mettere in luce che il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni, sicché gli è stata liquidata la pensione in base al sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13 l. n. 335/1995. Occorre altresì dar conto che a decorrere dal 01.01.2012, giusta l'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (c.d. Legge Fornero), il regime previdenziale di tipo contributivo è stato esteso anche a coloro che, come il ricorrente, avevano maturato un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla data limite del 31.12.1995.

Va ora evidenziato che, per il servizio utile maturato dal 1°

gennaio 1998 al 31 dicembre 2011, **in base al combinato disposto di cui all'art. 8 del D. lgs n. 165/1997 ed all'art. 17, comma 1 della l. n. 724/1994** trova applicazione l'aliquota annua del 2%, ferma rimanendo l'eventuale minore aliquota che - nel caso del ricorrente - è giustappunto quella del 1,80% in quanto - come opportunamente eccepito dagli enti resistenti - il secondo comma dell'art. 1867 C.o.m. espressamente prevede che

<<Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092>>.

Nella lettura della norma offerta dal ricorrente, il periodo <01.01.1998 - 31.12.2011> avrebbe invece una valenza assoluta, andando a sterilizzare l'intervento di armonizzazione voluto dal Legislatore con la Legge n. 335/95.

Che la strada da seguire sia - invece - quella dell'armonizzazione lo indica anche l'**art. 1839 C.o.m.** secondo cui *"Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice"*.

Sicché *"l'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995*

precluderebbe il riferimento, anche ai soli fini comparativi, al <regime differenziato> più favorevole (nel caso di specie, 2,25% di <percentuale di aumento> annua), lasciando spazio solo per quello generale di cui al secondo comma dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973 ("1.80 per cento" di <percentuale di aumento> annua) e, così, allineando, per il profilo in esame, il computo del trattamento pensionistico del personale militare a quanto previsto per gli altri "dipendenti dello Stato", in ossequio al principio generale recato dal citato articolo 1839 c.o.m.: l'articolo 44, primo comma del d.P.R. 1092 del 1973, dispone, infatti, che "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento" (ex multis, Sez. Liguria, n. 38/2023).

In questo modo, le pensioni del settore civile e del settore militare sono appunto armonizzate quanto alla percentuale di aumento.

Di contro, va aggiunto che non è men vero che tale interpretazione finisca all'opposto per sterilizzare la norma invocata dal ricorrente che, invece, ha continuato a spiegare, sia pure in limitati casi, effetti *in meius* in ragione di regimi differenziati introdotti per specifiche categorie di ufficiali e sottufficiali come, in ipotesi, nella fattispecie di cui alla sentenza n. 55/22 di questa Sezione di cui la difesa del ricorrente non

sembra offrire la corretta lettura.

In disparte la considerazione che anche in quel caso (diversamente da quanto sostenuto) la domanda non trovò accoglimento, vero è che lì era in contestazione la mancata applicazione dell'aliquota del 2% a un militare che, nel periodo 1998-2011 era sottufficiale ma che era andato in pensione nel ruolo di ufficiale, sicché due anni in più nel ruolo maggiore determinavano un'aliquota di rendimento minore nel periodo considerato (e ciò era l'effetto di un sistema di calcolo interamente retributivo fino al 31.12.2011), sicché l'INPS – tenuto conto del comma 707 (art. 1) della Legge n. 190/14 – messi a confronto i due sistemi di calcolo – correttamente liquidò quello di minore importo che, essendo quel ricorrente andato in quiescenza con grado maturato di ufficiale scontava una base pensionabile maggiore di quella eventualmente determinata se fosse rimasto nel grado minore di sottufficiale, ma ciò era l'effetto della corretta applicazione del comma 707 cit. dove la base pensionabile maggiore controbilanciava il coefficiente di rendimento minore al dì del pensionamento.

Diversa è la fattispecie odierna ove il ricorrente al dì del pensionamento è sì un sottufficiale dell'esercito, che tuttavia sconta l'innalzamento dei limiti di età utili al pensionamento a 60 anni ad opera dell'art. 2, c. 1 D. lgs. n. 165/97.

L'innalzamento del limite di età, in una con la riduzione dell'aliquota annua di rendimento a 1,80 (art. 17, c. 1 L. n.

724/94 e art. 2, c. 19 L. n. 335/95) consente all'interessato di ottenere l'aliquota massima di pensione (ossia l'80% della base pensionabile), mentre la maggiore aliquota del 2% invocata dal ricorrente residua(va) per determinate categorie, come i sottufficiali a cui, nel regime ante 1997, era consentito andare in pensione al raggiungimento dei 56 anni di età.

Poiché dal 01.01.1998 il limite di età è per tutti – ufficiali e sottufficiali – elevato a 60 anni, a tutti si applica oggi l'aliquota dell'1,8 per ogni anno successivo a tale data, conformemente al disposto di cui all'art. 54, comma 2 del d.P.R. n. 1092/1973 che, come detto, è inferiore a quella prevista dall'art. 17, comma 1 della L. n. 724/94, ma tale è stata la volontà espressa dal Legislatore del 1995 in un'ottica, giova rammentarlo, di *armonizzazione* dei diversi trattamenti pensionistici.

Il ricorso viene pertanto respinto.

7. In ragione della non facile interpretazione delle norme citate, e della diversità degli orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. R. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – e contro il CENTRO NAZIONALE ESERCITO ITALIANO, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14
novembre 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 14/11/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni